

TFR, fondi previdenziali, pensioni Ecco come stanno le cose

Che cos'è il TFR

Il trattamento di fine rapporto (anche conosciuto come "liquidazione") è la somma che viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore al termine del rapporto di lavoro dipendente.

Come si determina

Il TFR si determina accantonando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 7,4% della retribuzione lorda. La retribuzione utile per il calcolo del TFR comprende tutte le voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diversa previsione dei contratti collettivi. Gli importi accantonati sono rivalutati, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo Istat.

Al momento della liquidazione, il TFR è tassato, in linea generale, con l'applicazione dell'aliquota IRPEF media tra quella vigente nell'anno in cui è percepito. Per la parte di TFR che si riferisce agli anni di lavoro decorrenti dal 1° gennaio 2001, l'amministrazione finanziaria provvede poi a riliquidare l'imposta, applicando l'aliquota media di tassazione del lavoratore degli ultimi 5 anni.

La scelta sulla destinazione del TFR

In base a quanto previsto dalla legge Finanziaria, dal **1° gennaio 2007** ciascun lavoratore dipendente può scegliere di destinare il proprio Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturando (cioè futuro) alle forme pensionistiche complementari o mantenere il TFR presso il datore di lavoro.

In relazione all'anzianità contributiva maturata presso gli enti di previdenza obbligatoria si aprono diverse possibilità di scelta per i lavoratori.



SOMMARIO:

pagina 2

La scelta per lavoratori dipendenti

pagine 3, 4 e 5

Le modalità di adesione

pagine 6 e 7

La previdenza complementare

pagina 8

Pensioni: cosa succede se non ci sarà la riforma

TFR, la scelta

1. Per lavoratori dipendenti iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria (Inps, Inpad, etc.) dal 29 aprile 1993 (data di decorrenza della legge sui Fondi pensione contrattuali):

la scelta del lavoratore sulla destinazione del TFR riguarda l'intero TFR maturando e può essere manifestata in modo esplicito o tacito (silenzio-assenso all'adesione).

LA SCELTA MANIFESTATA CON UNA DICHIARAZIONE

Entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dalla data di assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, **il lavoratore dipendente può scegliere di:**

- destinare il TFR futuro ad una forma pensionistica complementare;
- mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, l'intero TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dall'INPS.

La scelta di destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare deve essere espressa dal lavoratore attraverso una **dichiarazione scritta indirizzata al datore di lavoro** con l'indicazione della forma di previdenza complementare prescelta.

La dichiarazione scritta è necessaria anche nel caso in cui si scelga di mantenere il TFR futuro presso il proprio datore di lavoro.

LA SCELTA MANIFESTATA DAL SILENZIO-ASSENSO

Se **entro il 30 giugno 2007** per chi è in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dall'assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, **il lavoratore non esprime alcuna indicazione** relativa al TFR, **il datore di lavoro** trasferisce il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi.

In presenza di più forme pensionistiche collettive, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro alla forma individuata con accordo aziendale o, in assenza di specifico accordo, alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda.

In assenza di una forma pensionistica collettiva il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro ad un'apposita forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS, alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme di previdenza complementare.

Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili per effettuare la scelta, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore che ancora non abbia presentato alcuna dichiarazione le necessarie informazioni sulla forma pensionistica collettiva alla quale sarà trasferito il TFR futuro

in caso di silenzio del lavoratore.

La destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare, sia con modalità esplicite che tacite:

- a) riguarda esclusivamente il TFR futuro. Il TFR maturato fino alla data di esercizio dell'opzione resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro;
- b) determina l'automatica iscrizione del lavoratore alla forma prescelta. Il lavoratore iscritto godrà quindi dei diritti di informazione e partecipazione alla forma di previdenza complementare cui ha aderito;
- c) non può essere revocata, mentre la scelta di mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro può in ogni momento essere revocata per aderire ad una forma pensionistica complementare.

2. Per lavoratori dipendenti iscritti ad un Istituto di previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993.

Anche tali lavoratori sono chiamati ad effettuare la scelta sulla destinazione del TFR maturando, negli stessi termini e con le stesse modalità, esplicite o tacite, già illustrate per i lavoratori entrati nel mondo del lavoro dal 28 aprile 1993 al punto 1. **Per tali lavoratori sono previste le seguenti possibilità:**

- a) **se già iscritti** ad una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007, scegliere, con dichiarazione scritta indirizzata al datore di lavoro (modalità esplicita), di contribuire al fondo con la stessa quota versata in precedenza mantenendo presso il datore di lavoro la quota residua di TFR. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, il residuo TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dall'INPS;
- b) **se non iscritti** ad una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007, scegliere con dichiarazione scritta diretta al datore di lavoro (modalità esplicita) di trasferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare, nella misura fissata dagli accordi collettivi o, in assenza di accordi in merito, in misura non inferiore al 50%.

In entrambi i casi resta ferma la possibilità di incrementare la quota di TFR maturando da versare alla forma pensionistica complementare.



Le modalità di adesione

Lavoratore di prima occupazione alla data 28 aprile 1993

MODALITÀ DI SCELTA ESPLICITA

Entro il 30 giugno 2007 ovvero entro sei mesi dalla data di assunzione se successiva al 1° gennaio 2007 **ESPRIME** la volontà di:

Conferire l'intero TFR maturando alla forma di previdenza complementare scelta (fondi negoziali, fondi pensione aperti, fondi regionali, forme pensionistiche individuali)

Mantenere l'intero TFR maturando presso il datore di lavoro. In tal caso nelle aziende con almeno 50 dipendenti l'intero TFR maturando è trasferito presso il Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall'Inps (Salvo successivo ripensamento di adesione alla previdenza complementare)

MODALITÀ DI SCELTA TACITA

Entro il 30 giugno 2007 ovvero entro sei mesi dalla data di assunzione se successiva al 1° gennaio 2007 **NON ESPRIME** alcuna volontà


Il datore di lavoro trasferisce l'intero TFR maturando

Alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi e contratti collettivi, anche territoriali (Fondi pensione negoziali) salvo sia intervenuto diverso accordo (L'accordo deve prevedere il trasferimento del TFR ad una forma pensionistica ad adesione collettiva)

In presenza di più forme pensionistiche collettive applicabili alla forma pensionistica collettiva alla quale abbiano aderito il maggior numero di lavoratrici e lavoratori

Se non applicabili le disposizioni precedenti
Fondo residuale Inps (gestito come le forme collettive)

Lavoratori già occupati alla data del 28 aprile 1993 e iscritti ad una forma pensionistica complementare




2007 D U E M I L A S E T T E 2007 D U E M I L A S E T T E

CGIL
SEMPRE DALLA
TUA PARTE
Iscriviti anche tu



Lavoratori già occupati alla data del 28 aprile 1993 e non iscritti alla forma di previdenza complementare



La previdenza complementare

La funzione della previdenza complementare

Il principale scopo della previdenza complementare è quello di **integrare e non sostituire** la previdenza pubblica. Di soddisfare l'aspettativa della lavoratrice e del lavoratore a mantenere uno stile di vita uguale o simile a quello goduto durante la propria vita lavorativa anche dopo il pensionamento e per avere uno standard di vita decente.

Caratteristiche e modalità di funzionamento

Le caratteristiche principali sono:

- **Volontarietà** adesione volontaria.
- **Complementarietà** si istituisce laddove è presente un regime di assicurazione obbligatoria.
- **Capitalizzazione individuale** i contributi individuali versati da ciascun aderente confluiscono nella **posizione** pensionistica **individuale** e sono investiti nel mercato finanziario.
- **Fonte istitutiva tipica** Contrattazione collettiva (Fondi pensione negoziali e Fondi pensione aperti collettivi) individuale (fondi pensione aperti individuali e Forme individuali pensionistiche o polizze assicurative).
- **Sistema di garanzie e controlli.**

Fonti di finanziamento

Per i lavoratori dipendenti le fonti di finanziamento sono il contributo del lavoratore, il contributo del datore di lavoro, e il TFR del lavoratore.

Le prestazioni

La prestazione è il trattamento corrisposto dalla forma pensionistica dal momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime di previdenza obbligatoria di appartenenza dell'iscritto con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Le prestazioni prima del pensionamento

Le anticipazioni, il riscatto e il trasferimento.

Le anticipazioni

L'anticipazione è l'erogazione di una parte della posizione individuale prima che siano maturati i requisiti per il pensionamento. Può servire a soddisfare esigenze particolari dell'iscritto (come spese sanitarie o acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione).

- **In caso di spese sanitarie**, a seguito di gravissime situazioni, per terapie e interventi straordinari ricono-

sciuti dalle competenti strutture pubbliche per sé, per il coniuge e per i figli.

Quando è possibile ottenere l'anticipazione: in qualsiasi momento.

Ammontare: fino al 75% della posizione individuale maturata al momento della richiesta.

Fiscalità: sull'importo erogato al netto dei contributi già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione fino a un limite massimo del 6%.

• **In caso di acquisto prima casa** di abitazione per sé o per i figli o realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione.

Quando è possibile ottenere l'anticipazione: dopo otto anni di iscrizione.

Ammontare: fino al 75% della posizione individuale maturata al momento della richiesta.

Fiscalità: sull'importo erogato al netto dei contributi già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%.

• **Per ulteriori esigenze dell'iscritto**

Quando è possibile ottenere l'anticipazione: dopo otto anni di iscrizione.

Ammontare: fino al 30% della posizione individuale maturata al momento della richiesta.

Fiscalità: sull'importo erogato al netto dei contributi.

Il riscatto

Il riscatto è il rimborso da parte del fondo pensionistico del capitale accumulato.

Può essere un riscatto totale o parziale.

Riscatto totale

• **In caso di invalidità permanente o cessazione del rapporto di lavoro** che comporti inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente il raggiungimento dei requisiti di accesso alle prestazioni.

Fiscalità: sull'importo erogato al netto dei contributi già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione fino a un limite massimo del 6%.

• **“Per cause diverse”**, nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione sulla base delle causali sin qui previste dagli statuti e regolamenti e delle previsioni

della contrattazione collettiva.

Fiscalità: sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse si applica una ritenuta del 23%.

• **In caso di decesso** prima della maturazione del diritto alle prestazioni.

Beneficiari: Gli eredi o diversi beneficiari designati siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione: per le forme pensionistiche ad adesione collettiva la posizione resta acquisita dal Fondo; per le forme pensionistiche individuali viene devoluta a finalità sociali.

Fiscalità: sull'importo erogato al netto dei contributi già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione fino a un limite massimo del 6%.

Riscatto parziale nella misura massima del 50% della posizione maturata

• **In caso di cessazione del rapporto di lavoro** che comporti inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi. In caso di ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni.

Fiscalità: sull'importo erogato al netto dei contributi già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione fino a un limite massimo del 6%.

Il trasferimento

A seguito di perdita dei requisiti di partecipazione è prevista la possibilità di trasferimento della posizione individuale ad altro fondo pensione negoziale cui l'aderente accede in relazione alla nuova attività.

In costanza dei requisiti di partecipazione dopo due anni di permanenza l'aderente può trasferire l'intera posizione maturata presso una qualsiasi altra forma di previdenza complementare.

Se il trasferimento avviene dal Fondo pensione negoziale ad un'altra forma di previdenza complementare il contributo del datore di lavoro diventa esigibile per il lavoratore solo nei limiti e secondo le modalità stabilite da contratti e accordi collettivi, anche aziendali.

Le prestazioni al momento della pensione

Al momento della pensione le prestazioni possono essere erogate:

- in rendita (cioè la pensione);
- in capitale al 100%: nel caso in cui a rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale;

- in rendita e in capitale (fino ad un massimo del 50% in rendita e un 50% in capitale).

Gli aspetti fiscali

Durante la fase contributiva (cioè nella fase di lavoro mentre si contribuisce al Fondo), la deducibilità dei contributi arriva al massimo a 5.164,57 euro in sede di denuncia dei redditi.

In fase di accumulazione i rendimenti finanziari saranno tassati all'11%.

In fase di erogazione: tassazione separata del capitale con aliquote del 15% o 23%; tassazione separata della rendita con aliquota del 15%.

Fiscalità

Sull'importo erogato al netto dei contributi già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione fino a un limite massimo del 6%.

Nel computo dell'importo complessivo erogabile sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione qualora non reintegrate.



SERVIZI INCA

domande e calcolo della pensione
assegni familiari
invalidità civile
infortuni e malattie professionali

PATRONATO INCA

via Garibaldi 3 Bergamo
Tel. 035.3594.120
e-mail: bergamo@inca.it

L'Inca è presente in tutta la provincia con recapiti comunali.

Ha uffici nei grossi centri come Treviglio, Romano di Lombardia, Clusone, Trescore Balneario, Grumello del Monte, Seriate, Calusco, Dalmine, Ponte San Pietro, Zogno, Capriate San Gervasio, Nembro.

Pensioni

Cosa succede se entro il 31 dicembre 2007 non si modifica la legge del precedente Governo.

Tra il 1 gennaio 2007 e il 31 marzo 2007 ci sarà una discussione con il governo sulle pensioni. Il nostro obiettivo è cancellare lo "scalone di Maroni" e dare certezza e stabilità alla materia previdenziale.

Occorre tornare al testo della riforma Dini del '95: uscite flessibili, valutazioni di scenario sui coefficienti e sulle aspettative di vita. Ma anche: rivalutazione delle pensioni in essere a partire da quelle minime e interventi sugli ammortizzatori sociali.

Non si tratterà di un'ennesima riforma delle pensioni: si tratterà invece di rimettere le cose a posto evitando gli effetti negativi della legge che decorrerà dal 1 gennaio 2008.

Qualsiasi sia l'andamento del confronto con il Governo noi andremo alla discussione con i lavoratori e l'ultima parola spetterà a loro e ai pensionati con una vasta consultazione che prevederà anche il referendum.

Ricordiamo ancora ai lavoratori che se non facciamo nulla il 1 gennaio 2008 scatterà la controriforma Maroni sulle pensioni e cioè:

DAL 1° GENNAIO 2008

Requisiti lavoratori dipendenti pubblici e privati

anno	età anagrafica	anzianità contributiva
2008	60	35
2009	60	35
2010	61	35
2011	61	35
2012	61	35
2013	61	35
2014	62	35
OPPURE		
anzianità contributiva	40	

DAL 1° GENNAIO 2014

I requisiti di età anagrafica indicati nelle tabelle sono incrementati di un anno salvo il differimento sulla base di una verifica, da effettuarsi nel corso del 2013, dalla quale risultino risparmi superiori alle previsioni.

Le finestre per la decorrenza della pensione sono ridotte da 4 a 2.

data di maturazione dei requisiti	data di decorrenza della pensione
entro il secondo trimestre dell'anno	1° gennaio dell'anno successivo (soggetti con età pari a 57 anni entro il 31 dicembre)
entro il quarto trimestre dell'anno	1° luglio dell'anno successivo indipendentemente dall'età anagrafica



www.cgil.bergamo.it
per essere sempre informati